

PROGETTO DI LEGGE N. 0386

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Galli, Arosio, Uslenghi, Demartini, Moretti, Ruffinelli,
Frosio, Belotti, Rizzi, Gallina, Cecchetti

—————
“Scioglimento dell'Istituto regionale di Ricerca della Regione Lombardia (IReR)”.

—————
PRESENTATO IL 14/05/2009

ASSEGNATO IN DATA 18/05/2009

ALLA COMMISSIONE REFERENTE II

RELAZIONE

Con legge regione 22 gennaio 1999 n. 2 - "Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario" - (all'art. 10) l'Ente Pubblico "l'Istituto Regionale di Ricerca (IReR)" è stato trasformato in Azienda.

In particolare, l'Ente "Istituto Regionale di Ricerca (IReR)", già ente pubblico disciplinato dalla L.R. 3 settembre 1974, n. 57 "Costituzione dell'Istituto regionale di ricerca (IReR)", successivamente modificata dalla L.R. 31 agosto 1981, n. 51 "Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21" (poi abrogate con la l.r. 2/99), e di seguito denominato IReR, è stato trasformato in Azienda, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto (vecchio ordinamento); dunque Ente dotato di personalità giuridica, di autonomia scientifica e imprenditoriale e di proprio statuto.

Occorre però precisare che in ogni caso l'attività dell'Ente, così sorta, *doveva e deve essere* informata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

Bisogna evidenziare che in merito alla qualità del lavoro svolto, in maniera trasversale e sistematica, molti consiglieri regionali hanno in questi ultimi anni sollevato dubbi sull'effettiva utilità e precisione del lavoro sviluppato dall'IReR.

Putroppo, in molte occasioni è stato evidenziato (sia durante i lavori in Commissione che in Aula) che i documenti forniti dall'IRER erano addirittura "*copia e incolla*" di altri lavori facilmente reperibili via internet o rielaborazioni del lavoro già svolto in passato, senza un adeguato aggiornamento dottrinale.

Accanto a tali critiche - che provengono dai consiglieri regionali e quindi dai primi, e principali, fruitori e destinatari dei servizi erogati dall'IReR - è necessario evidenziare anche una serie di dati che si "scontrano" con i principi sopra richiamati, ai quali l'IReR deve ispirare le proprie azioni.

Risulta, infatti, che l'IReR sia dotato di circa 91 persone nelle varie figure professionali, di cui 25 a tempo indeterminato (al 31.12.2008 risultano: 3 dirigenti; 9 quadri; 13 impiegati).

Inoltre, si evidenzia che la struttura è composta da un *consiglio di amministrazione* (5 soggetti), da un *comitato scientifico* (10 soggetti), da una *consulta delle autonomie per la ricerca* (14 soggetti) peraltro non funzionante e la cui utilità non si comprende all'interno di un Ente già di ricerca!; da un *collegio di revisori* (3 soggetti).

Vi è, poi, il dato dell'*albo dei soggetti accreditati* alla fornitura di prestazioni intellettuali, legate alla attività di ricerca e studio (indicativamente risultano iscritti molte centinaia di professionisti !!!).

Se vediamo, poi, il contesto in altre regioni si può facilmente desumere che molti istituti simili sono stati sciolti o resi decisamente "più snelli".

Per quanto attiene al dato regionale della Lombardia, dal piano regionale di ricerche (al 26.11.2008) emerge che la regione eroga a favore dell'IReR contributi per attività di ricerca istituzionale pari a complessivi € 13.718.000,00 annui.

In particolare la Presidenza ha previsto un contributo pari a € 2.255.000,00; il consiglio regionale € 300.000,00 (la differenza, rispetto al dato complessivo sopra riportato, è ripartita fra i vari assessorati).

Appare evidente che, anche a fronte delle citate critiche, il sistema attuale (compreso il meccanismo degli accreditamenti) non garantisce una effettiva concorrenza (o competizione) fra i soggetti che forniscono la prestazione intellettuale andando a discapito della qualità resa; vi sono poi costi fissi di gestione dell'intera struttura indipendentemente dal servizio reso (personale, dirigenti, consiglio di amministrazione, presidente, locazioni immobili ecc ecc).

Oltre a quanto appena illustrato, che rappresenta da solo un costo addizionale, vi è poi un dato oggettivo da tener presente.

Se il medesimo incarico di ricerca istituzionale fosse assegnato dal soggetto istituzionale (assessorato, consiglio ecc) con passaggio diretto - mediante un confronto effettivo dei vari curricula dei professionisti individuati - vi sarebbe un risparmio pari al 25/30% dell'importo complessivo fin qui illustrato con evidenti ricadute per il bilancio regionale nonché con una effettiva verifica (immediata) sulla qualità resa dal professionista da parte di tutti i destinatari della ricerca e quindi da parte dei consiglieri regionali.

Alla luce di quanto illustrato, il PDL in esame mira allo scioglimento dell'IReR con il conseguente obiettivo di risparmio delle risorse regionali e il miglioramento della qualità dell'offerta.

Scioglimento dell'Istituto regionale di Ricerca della Regione Lombardia (IReR)

Art. 1

1. L'Istituto regionale di ricerca istituito con la legge regionale 22 gennaio 1999 n. 2 “Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario” è sciolto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alle competenze affidate all'IReR provvede la Regione con i propri uffici.

3. La Regione succede nella proprietà dei beni mobili ed immobili dell'IReR e nella titolarità degli altri rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 2

1. Il personale di ruolo dell'IReR è trasferito, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita nell'ente di provenienza, nel ruolo del personale regionale.

2. L'onere finanziario relativo al personale di cui al comma 1, è posto a carico del bilancio regionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data il personale è assegnato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, alle strutture della Regione tenuto conto della specifica professionalità connessa alle mansioni espletate nell'ente di provenienza.

3. Il personale del ruolo amministrativo, fermo restando il trasferimento alla Regione, può essere posto temporaneamente a disposizione del commissario liquidatore, di cui all'articolo successivo, per assisterlo negli adempimenti di sua competenza.

Art. 3

1. L'IReR. è posto in liquidazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine perentorio di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia nomina un unico commissario liquidatore.

3. La gestione commissariale si concluderà entro il 31 dicembre 2009 con la trasmissione alla Giunta regionale dello stato di consistenza patrimoniale, della ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla predetta data e del bilancio di liquidazione.

4. Le eventuali disponibilità finanziarie esistenti dopo la liquidazione dell'ente sono introitate dalla Regione.
5. Sono altresì trasferiti alla Regione gli eventuali beni patrimoniali che residuino dopo la liquidazione dell'ente.
6. Per l'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo il Commissario liquidatore assume gli atti amministrativi e contabili a fronte delle obbligazioni contratte dal disciolto IReR e di quelle derivanti dall'attività connessa alla gestione commissariale, anche avvalendosi della prosecuzione di contratti a termine attualmente in corso.
7. Ai relativi oneri si provvede con le disponibilità esistenti sul capitolo del bilancio di previsione.

Art. 4

1. Il controllo amministrativo-contabile della fase di liquidazione dell'IReR è assicurato dal Collegio dei revisori dei conti del IReR in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

1. È abrogata la legge regionale 22 gennaio 1999 n. 2 limitatamente alle disposizioni in materia di IReR nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.